



P.le C.A. Dalla Chiesa, 17 - 43121 Parma
tel. 0521 227511 - fax 0521 208411
scuole@verlingue.it

DISCIPLINARE di POLIZZA PER INCENDIO, FURTO ed ELETTRONICA

Istituto Scolastico_
GALILEI-BOCCHIALINI

CAPITOLATO DI POLIZZA
ISTITUTO SCOLASTICO

SOMMARIO

Glossario.....	6
Sezione I – Norme Generali	12
Art. 1.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	
Art. 1.2 – Modifiche dell'assicurazione	
Art. 1.3 – Altre assicurazioni	
Art. 1.4 – Aggravamento del rischio	
Art. 1.5 – Diminuzione del rischio	
Art. 1.6 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	
Art. 1.7 – Durata dell'assicurazione	
Art. 1.8 – Frazionamento del premio	
Art. 1.9 – Proroga del contratto e periodo di assicurazione	
Art. 1.10 – Oneri fiscali	
Art. 1.11 – Rinvio alle norme di legge	
Art. 1.12 – Foro competente	
Art. 1.13 – Assicurazione per conto altrui	
Art. 1.14 – Recesso in caso di sinistro	
Art. 1.15 – Forma delle comunicazioni	
Art. 1.16 – Tracciabilità dei flussi finanziari	
Sezione II – Incendio	15
Condizioni Generali	15
Art. 2.1 – Oggetto dell'assicurazione	
Art. 2.2 – Esclusioni	
Art. 2.3 – Rischio locativo	
Art. 2.4 – Ricorso terzi	
Art. 2.5 – Spese di demolizione e sgombero	
Art. 2.6 – Oggetti d'arte	
Art. 2.7 – Titolarità dei diritti	
Art. 2.8 – Ispezione delle cose assicurate	
Art. 2.9 – Assicurazione per conto di chi spetta	
Art. 2.10 – Assicurazioni presso diversi assicuratori	
Art. 2.11 – Valore a nuovo	
Condizioni Aggiuntive	19
Art. 2.12 – Autocombustione	
Art. 2.13 – Implosione	
Art. 2.14 – Fenomeno elettrico	
Art. 2.15 – Rovina ascensori	
Art. 2.16 – Maggiori costi	
Art. 2.17 – Danni consequenziali	
Art. 2.18 – Mancato godimento	
Art. 2.19 – Abrogazione dichiarazioni	
Art. 2.20 – Infiammabili	
Art. 2.21 – Cose assicurabili a condizioni speciali	
Art. 2.22 – Esplosione e scoppio	
Art. 2.23 – Enti presso terzi	
Art. 2.24 – Cose del personale	
Art. 2.25 – Rimozione e ricollocamento	
Art. 2.26 – Parificazione danni incendio	
Art. 2.27 – Modifiche del rischio	
Art. 2.28 – Aumenti somme assicurate	
Art. 2.29 – Diminuzione somme assicurate	
Art. 2.30 – Deroga al singolo rischio	
Art. 2.31 – Locali non gestiti	
Art. 2.32 – Beni trasportati	

Art. 2.33 – Circostanze esterne	
Art. 2.34 – Furto di fissi e infissi	
Art. 2.35 – Macchinari in leasing	
Art. 2.36 – Accettazione rischio	
Art. 2.37 – Spese peritali	
Art. 2.38 – Onorari professionisti	
Art. 2.39 – Ordinanze dell'autorità	
Art. 2.40 – Copertura automatica	
Art. 2.41 – Differenziale storico artistico	
Art. 2.42 – Opere di fondazione	
Art. 2.43 – Interruzione attività	
Eventi speciali	25
Art. 2.44 – Eventi socio-politici	
Art. 2.45 – Eventi atmosferici	
Art. 2.46 – Gelo	
Art. 2.47 – Rigurgito fognature	
Art. 2.48 – Danni da acqua	
Art. 2.49 – Spese ricerca guasti	
Art. 2.50 – Dispersione liquidi	
Art. 2.51 – Fumo gas vapori	
Art. 2.52 – Urto veicoli	
Art. 2.53 – Bang sonico	
Art. 2.54 – Oggetti orbitanti	
Art. 2.55 – Rottura vetri	
Eventi catastrofali	28
Art. 2.56 – Terremoto	
Art. 2.57 – Inondazioni, alluvioni, allagamenti	
Art. 2.58 – Sovraccarico neve	
Gestione sinistri	29
Art. 2.60 – Obblighi in caso di sinistro	
Art. 2.61 – Esagerazione del danno	
Art. 2.62 – Procedura peritale	
Art. 2.63 – Mandato dei periti	
Art. 2.64 – Pagamento indennizzo	
Art. 2.65 – Limite massimo	
Art. 2.66 – Determinazione del danno	
Art. 2.67 – Operazioni peritali	
Art. 2.68 – Assicurazione parziale	
Art. 2.69 – Anticipo indennizzi	
Art. 2.70 – Indennizzo per partita	
Sezione III – Furto	33
Condizioni Generali	33
Art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione	
Art. 3.2 – Esclusioni	
Art. 3.3 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	
Art. 3.4 – Assicurazione per conto di chi spetta	
Art. 3.5 – Assicurazioni presso diversi assicuratori	
Art. 3.6 – Assicurazione a primo rischio assoluto (P.R.A.)	
Art. 3.7 – Valore a nuovo	
Art. 3.8 – Assicurazione parziale	
Art. 3.9 – Accettazione caratteristiche del rischio	
Condizioni Aggiuntive	35
Art. 3.10 – Rapina	
Art. 3.11 – Estorsione	
Art. 3.12 – Furto con destrezza	
Art. 3.13 – Garanzia portavalori	

Art. 3.14 – Enti presso terzi	
Art. 3.15 – Enti all'aperto	
Art. 3.16 – Guasti cagionati da ladri	
Art. 3.17 – Spese peritali	
Art. 3.18 – Oggetti d'arte	
Art. 3.19 – Beni trasportati	
Art. 3.20 – Beni del personale dipendente	
Art. 3.21 – Spese di recupero	
Art. 3.22 – Operazioni peritali	
Art. 3.23 – Furto in occasione di altri eventi	
Art. 3.24 – Furto da parte dei dipendenti	
Art. 3.25 – Locali promiscui	
Art. 3.26 – Deroga al singolo rischio	
Art. 3.27 – Diminuzione valori assicurati	
Art. 3.28 – Esonero denuncia altre assicurazioni	
Art. 3.29 – Insufficienza mezzi di chiusura	
Art. 3.30 – Furto con scasso interno	
Art. 3.31 – Reintegro automatico	

Gestione sinistri 39

Art. 3.32 – Obblighi in caso di sinistro	
Art. 3.33 – Esagerazione dolosa del danno	
Art. 3.34 – Procedura per la valutazione del danno	
Art. 3.35 – Mandato dei periti	
Art. 3.36 – Pagamento dell'indennizzo	
Art. 3.37 – Limite massimo dell'indennizzo	
Art. 3.38 – Determinazione del danno	
Art. 3.39 – Conservazione delle tracce	
Art. 3.40 – Effetti cambiari	
Art. 3.41 – Recupero delle cose rubate	

Sezione IV – Elettronica 42

Condizioni Generali 42

Art. 4.1 – Oggetto dell'assicurazione	
Art. 4.2 – Esclusioni	
Art. 4.3 – Apparecchi ad impiego mobile	
Art. 4.4 – Supporti dati e ricostituzione archivi	
Art. 4.5 – Maggiori costi	
Art. 4.6 – Spese di demolizione e sgombero	
Art. 4.7 – Titolarità dei diritti	
Art. 4.8 – Ispezione delle cose assicurate	
Art. 4.9 – Assicurazione per conto di chi spetta	
Art. 4.10 – Assicurazioni presso diversi assicuratori	
Art. 4.11 – Valore a nuovo	

Condizioni aggiuntive 46

Art. 4.12 – Onorari periti e consulenti	
Art. 4.13 – Beni trasportati e/o presso terzi	
Art. 4.14 – Determinazione dei danni risarcibili	
Art. 4.15 – Modifiche del rischio	
Art. 4.16 – Sinistri precedenti	
Art. 4.17 – Diminuzione dei valori assicurati	
Art. 4.18 – Esonero denuncia altre assicurazioni	
Art. 4.19 – Accettazione caratteristiche del rischio	
Art. 4.20 – Inclusioni e sostituzioni	
Art. 4.21 – Parificazione danni	
Art. 4.22 – Danni indiretti forfetari	
Art. 4.23 – Deroga al singolo rischio	
Art. 4.24 – Deroga denuncia autorità	

Art. 4.25 – Primo rischio assoluto	
Eventi speciali	48
Art. 4.26 – Eventi atmosferici	
Art. 4.27 – Eventi socio-politici	
Art. 4.28 – Danni da acqua	
Art. 4.29 – Fumo, gas e vapori	
Art. 4.30 – Urto veicoli	
Art. 4.31 – Bang sonico	
Art. 4.32 – Oggetti orbitanti	
Art. 4.33 – Fenomeno elettrico	
Gestione sinistri	50
Art. 4.34 – Obblighi in caso di sinistro	
Art. 4.35 – Esagerazione dolosa del danno	
Art. 4.36 – Procedura per la valutazione del danno	
Art. 4.37 – Mandato dei periti	
Art. 4.38 – Pagamento dell'indennizzo	
Art. 4.39 – Limite massimo indennizzo	
Art. 4.40 – Determinazione del danno	
Art. 4.41 – Conservazione tracce e residui	
Pattuizioni contrattuali generali	53

GLOSSARIO DI POLIZZA

Le Parti attribuiscono ai seguenti termini il significato qui precisato:

- **Aeromobili:** si intendono sia quelli ad ala fissa (monorotori e plurimotori) sia ad ala rotante;
- **Aggravamento del rischio:** qualunque mutamento avvenuto successivamente alla stipula del contratto di assicurazione che comporti un incremento della probabilità che si verifichi l'evento assicurato oppure un incremento del danno conseguente al suo verificarsi;
- **Allagamenti:** Qualsiasi spargimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni;
- **Anno:** periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile;
- **Apparecchiature Elettroniche:** Hardware per elaborazione dati Apparecchiature di studio-fono-video riproduzione. Impianti antintrusione.
- Altre apparecchiature elettroniche in genere, d'ufficio e non (centralini, fotocopiatori, rilevatori d'ingresso/uscita dei dipendenti, unità fissa di monitoraggio, apparecchiature elettroniche in genere, situate sia al coperto che all'aperto. I supporti dati relativi alle apparecchiature in precedenza descritte;
- **Apparecchiature ad impiego mobile:** Impianti di apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente. A titolo esemplificativo e non limitativo, nella presente definizione sono compresi personal computers, telefoni cellulari, apparecchi radio, ecc... I supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile;
- **Arbitrato:** Istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto;
- **Arredamento e Attrezzature:** Per Arredamento e Attrezzatura si intende il complesso mobiliare per l'arredamento dei locali, mezzi di custodia dei valori, cancelleria, registri, archivi, quadri ed oggetti d'arte, raccolte e collezioni in genere nonché tutti gli impianti, le attrezzature, le apparecchiature elettroniche e macchine impiegate per l'attività dell'Assicurato, ivi compresi gli impianti di prevenzione incendio, furti e rapina, i pezzi di ricambio, componenti, le scorte alimentari e tutti i materiali relativi all'attività dell'Assicurato, anche situati all'aperto, siano essi di proprietà, in uso o detenzione a qualsiasi titolo ovvero per i quali l'Assicurato abbia comunque un interesse assicurabile, nonché gli effetti personali anche dei dipendenti, purché posti nei fabbricati, esclusi gli enti per cui esista separata assicurazione stipulata dall'Assicurato compresi gli automezzi targati;
- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- **Assicuratore:** l'impresa di assicurazioni;
- **Assicurazione:** il contratto di Assicurazione;
- **Autocombustione:** Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma;
- **Broker:** il mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto;
- **Contenuto:** Macchine, meccanismi, apparecchi, impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano naturale complemento). S'intendono inclusi: calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo ad esse connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchi audiovisivi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere, fatto salvo se assicurata con diversa polizza;
Con la medesima definizione si intendono in oltre, a titolo esemplificativo e non limitativo, attrezzi, mobili ed arredi, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi; impianti portatili di riscaldamento o di condizionamento, cancelleria e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad Istituti scolastici, a

laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative e quant'altro non rientri nella definizione Fabbricati;

- **Contraente:** soggetto che stipula l'assicurazione;
- **Contratto di assistenza tecnica per l'hardware:** Accordo contrattuale scritto fra l'Assicurato e il fornitore (o organizzazioni da esso autorizzate), con il quale quest'ultimo è tenuto a sostenere direttamente l'onere per la periodica manutenzione, per l'eliminazione dei guasti e il mantenimento o il ripristino delle regolari condizioni di funzionamento;
- **Contratto di manutenzione per il software:** Accordo contrattuale scritto fra l'Assicurato e il fornitore con il quale quest'ultimo è tenuto a sostenere direttamente l'onere per l'aggiornamento dei programmi a seguito di nuovi release e/o modifiche di leggi o prassi, per l'eliminazione delle eventuali anomalie onde consentire il regolare uso; egli si impegna inoltre a fornire copie nel caso di perdita da parte dell'Assicurato;
- **Cose:** oggetti materiali e animali;
- **Danno:** è il pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza di un sinistro;
- **Danno consequenziale:** Danno alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato, ma subito in conseguenza dello stesso;
- **Danno diretto:** danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione;
- **Danno indiretto:** Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- **Dati:** Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi;
- **Decorrenza della garanzia:** momento in cui le garanzie divengono operanti ed in cui il contratto ha effetto a condizione che sia stato pagato il premio pattuito;
- **Denaro e valori preziosi:** Denaro (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote e/o moneta), titoli di credito, azioni ,obbligazioni o qualsiasi altro titolo al portatore; francobolli, vaglia postali, valori bollati, metalli preziosi (oro e platino), oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso, e tutto quello che rappresenti un valore sia di proprietà dell'Assicurato che di Terzi e del quale l'Assicurato stesso sia in possesso e/o ne abbia la custodia;
- **Denuncia di sinistro:** comunicazione secondo le modalità previste dal contratto, che l'assicurato deve dare all'assicuratore a seguito di un sinistro;
- **Deprezzamento:** La diminuzione di valore subita dal bene, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro;
- **Diminuzione del rischio:** qualunque mutamento avvenuto successivamente alla stipula del contratto di assicurazione che comporti una riduzione della probabilità che si verifichi l'evento assicurato oppure una riduzione del danno conseguente al suo verificarsi;
- **Diritti reali:** sono i diritti che hanno per oggetto una cosa e che possono essere fatti valere nei confronti di tutti; esempi la proprietà, l'usufrutto, la servitù di passaggio;
- **Disdetta:** atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo;
- **Ente:** L' Istituto Scolastico;
- **Esclusioni:** rischi esclusi o limitazioni relative alla copertura assicurativa prestata dalla società, elementi in apposite clausole del contratto di assicurazione.
- **Esplosivi:** le sostanze e i prodotti che, anche in piccole quantità:
 - a) a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione
 - b) per azione meccanica o termica esplodono;
- **Estensione territoriale:** lo spazio geografico entro il quale l'assicurazione opera;
- **Esplosione:** Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità;
- **Estorsione:** Il reato di cui all'Art. 629 del Codice Di Procedura Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti

assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone

- **Fabbricati:** Tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'assicurato, complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria.
S'intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli presenti negli impianti sportivi. S'intendono altresì compresi nella presente i muri di recinzione in genere.
- **Fascicolo Informativo:** l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, prima della sottoscrizione del contratto o della proposta di assicurazione, composto da: Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di assicurazione, Modulo di proposta ove previsto;
- **Fenomeno elettrico e Elettronico:** Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusione, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti macchinari, apparecchiatura, circuiti e simili, serventi alla produzione, trasformazioni, distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrici, riscaldamento ed illuminazione;
- **Foro competente:** sede dell'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;
- **Franchigia:** la parte prestabilita di danno liquidabile a termine di polizza che l'assicurato tiene a suo carico;
- **Furto:** sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto;
- **Furto con destrezza:** il furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione dell'Assicurato o dei suoi dipendenti
- **Implosione:** cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi;
- **Incendio:** combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi e propagarsi.
- **Incombustibili:** le sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro studi esperienze del Ministero degli interni.
- **Indennizzo:** somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- **Infiammabili:** sostanze e prodotti non classificati esplosivi ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali che corrispondono alle seguenti caratteristiche:
 - gas combustibili;
 - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
 - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
 - sostanze e prodotti che anche in piccole quantità, a condizione normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano;
 Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. del 17 dicembre 1977
- **Istituto Scolastico pubblico:** l'istituto scolastico amministrato dallo Stato.
- **IVASS:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP dal 01 gennaio 2013.
- **Limite massimo di indennizzo:** massimo importo, al lordo di eventuali franchigie/scoperti, dovuto dalla Società per un singolo sinistro o, quando precisato, a più sinistri verificatisi in un periodo di tempo.
- **Liquidatore:** è il collaboratore autonomo o dipendente dell'Impresa di Assicurazione incaricato di quantificare sul piano economico il danno verificatosi in conseguenza di un sinistro.
- **Macchinario:** le macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento esclusi ascensori, montacarichi e scale mobili di pesa, nonché di

traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., apparecchiature mobili di condizionamento, apparecchiature di segnalazione e comunicazione, serbatoi e sili non in cemento armato né in muratura; altri impianti non identificati sotto la definizione di Fabbricato. È comunque quanto escluso nella definizione di Apparecchiature Elettroniche.

- **Massimale:** è la somma massima liquidabile dall'assicuratore a titolo di risarcimento del danno. È in genere prevista tutte le volte in cui si desidera porre un limite al valore assicurabile oppure nei casi in cui non sia possibile identificare a priori il bene assicurato e quindi il suo valore.
- **Merzi:** merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e produzione, semilavorati e finiti, scorte e materiale di consumo, imballaggi, supporti, scarti, ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali ed esclusi sostanze esplodenti.
- **Mezzi di chiusura:** Ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro anti-sfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritibile nei già menzionati rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.
- **Mezzi di Custodia:** armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, camere di sicurezza e camere corazzate.
- **Mobili ed Arredamento:** mobili, arredamento, quadri ed oggetti d'arte, macchine per ufficio, macchinari ed attrezzature, mezzi di custodia/esclusi i relativi contenuti, impianti di prevenzione e di allarme, esclusi oggetti di metallo prezioso e pietre preziose.
- **Oggetti d'arte e/o di particolare pregio:** A titolo esemplificativo e non limitativo si intendono per tali: quadri, dipinti, mosaici, arazzi, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, archivi storici ed altre collezioni in genere, oggetti di antiquariato, statue, tappeti, mobili e cose aventi valore artistico e storico
- **Periodo di assicurazione:** periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente.
- **Perito:** è il libero professionista normalmente incaricato dall'impresa di assicurazione, di stimare l'entità del danno subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall'IVASS. Nel caso delle polizze infortuni e/o malattia, il perito è un medico legale e può essere incaricato da entrambe le parti.
- **Polizza:** il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato composto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, Condizioni Particolari di Polizza con le eventuali Condizioni Aggiuntive.
- **Perizia preventiva:** Il valore attribuito al bene a seguito di valutazione analitica
- **Premio:** somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'assicurazione.
- **Primo Rischio Assoluto:** La somma massima dovuta dall'Assicuratore, in caso di sinistro, qualunque sia il valore complessivo delle cose assicurate, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del C.C.
- **Programmi:** Sequenza di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.
- **Programmi in licenza d'uso:** Sequenza di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per fini e periodo di tempo limitato (uso temporaneo) o illimitato (uso permanente) specificati nel contratto stesso.

- **Rapina:** Il reato così come definito dall'Art. 628 del Codice Di Procedura Penale e più precisamente la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.
- **Recesso:** scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale.
- **Rescissione:** attraverso l'azione di rescissione si permette a un soggetto che ha concluso contratto in condizioni di pericolo o di bisogno di sciogliersi dallo stesso quando queste condizioni hanno provocato delle notevoli sproporzioni tra prestazioni contrattuali.
- **Rete fognaria:** Canalizzazioni, condotte, pozzetti, impianti di sollevamento e pompe sommerse e no, impianti di depurazione e trattamento delle acque, e quant'altro a completamento e servizio delle Rete fognaria stessa
- **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
- **Risoluzione:** è un istituto che si riferisce a un vizio del contratto inteso non come "atto" bensì come "rapporto": si tratta, infatti, di una disfunzione del rapporto contrattuale sopravvenuta e causata da una delle fattispecie descritte dal codice. La risoluzione può avvenire per inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva.
- **Rivalsa:** è il diritto che spetta all'assicuratore che ha corrisposto un indennizzo di avvalersi su colui che ha arrecato il danno.
- **Scoperto:** la parte percentuale di danno liquidabile a termine di polizza che l'assicurato tiene a suo carico.
- **Scoppio:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.
- **Sinistro:** verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Sistema di elaborazione dati:** Per sistema di elaborazione dati s'intende:
 - **C.E.D:** Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dei medesimi, le apparecchiature di servizio e tutti i dati e programmi necessari per la loro funzionalità (software di base e software applicativo), nonché le apparecchiature terminali collegate o non con essi. Sono compresi altresì tutti gli archivi di dati ovunque situati con i relativi supporti di memorizzazione delle informazioni: dischi e nastri magnetici, schede e quant'altro utilizzato a tal fine;
 - elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine;
 - impianti di segnalazione, allarme, controllo, rilevazione fumi e/o calore, radiotelevisivi ed altri simili per destinazione o uso.
- **Società:** l'impresa assicuratrice.
- **Somma assicurata:** è l'importo in relazione al quale l'impresa di assicurazione si impegna a fornire la propria prestazione.
- **Soprassicurazione:** è quando la somma assicurata è superiore al valore del bene oggetto di assicurazione.
- **Sottoassicurazione:** è quanto la somma assicurata è inferiore al valore del bene oggetto di assicurazione.
- **Solaio:** è il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.
- **Supporto di dati:** Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata) usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente
- **Surroga:** è la facoltà dell'assicuratore di sostituirsi all'assicurato indennizzato in una richiesta risarcitoria qualora il danno sia stato causato da un terzo. È possibile prevedere nel contratto la rinuncia alla surroga da parte dell'assicuratore, lasciando così impregiudicato il diritto del danneggiato di rivalersi su colui che ha arrecato il danno.
- **Terremoto:** Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di risarcimento eventualmente previste, per "Terremoto" si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico, ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro"

- **Terrorismo e sabotaggio:** Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza e della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi, o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
- **Tetto:** l'insieme delle strutture, portante non portanti, destinate a coprire e a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
- **Valore a nuovo:** espressione utilizzata nelle assicurazioni relative ai danni ai beni (es. incendio) per indicare che l'indennizzo è commisurato non al valore del bene al momento del sinistro bensì al costo per il suo ripristino.
- **Valore assicurabile:** è il massimo valore al quale un bene può essere oggetto di assicurazione. È il valore in rapporto al quale si pone il valore assicurato per esprimere il giudizio di sopra o sottoassicurazione.

SEZIONE I - NORME GENERALI

ART.1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli (artt. 1892, 1893 e 1894 del C.C.). Tuttavia l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipula del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro , conguaglio del premio per l'intera annualità).

La Società esonera il Contraente / assicurato dal fornire notizie in merito ai sinistri precedenti e dichiara che l'omissione da parte del Contraente / assicurato dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipula del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave. Restano ferme le altre previsioni degli art. 1892 e 1893 del Codice civile.

ART.1.2 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART.1.3 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente e/o l'Assicurato non hanno l'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (Art.1910 C.C.)

ART.1.4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che aggravano il rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi delle disposizioni dell'Art. 1898 del Codice civile.

ART.1.5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

In caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del Codice civile, rinunciando al relativo diritto di recesso.

ART.1.6 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il premio è sempre determinato per il periodo di 1 (uno) anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga il premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello dell'effetto e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Resta fermo il diritto della Società al recupero del premio non pagato ai sensi dell'art. 1901 CC.

ART.1.7 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La presente assicurazione scadrà senza tacito rinnovo alla sua naturale scadenza.

ART.1.8 - FRAZIONAMENTO DEL PREMIO

Il Premio è annuo.

ART.1.9 - PROROGA DEL CONTRATTO E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In caso di contratti poliennali è facoltà da parte della Contraente rescindere ad ogni scadenza annua previa Disdetta tramite raccomandata A/R o PEC con preavviso di almeno 30 giorni prima.

Alla fine della naturale scadenza non è prevista proroga tacita del contratto e pertanto il contratto si annulerà senza obbligo di disdetta.

Su richiesta dell'Istituto Scolastico Contraente, potrà essere concessa una proroga massima di 90 giorni.

Il premio relativo alla proroga sarà calcolato in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di copertura.

ART.1.10 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART.1.11 - RINVIO DELLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, si applicano le vigenti disposizioni della Legge Italiana.

ART.1.12 - FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato o dell'avente diritto.

ART.1.13 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possano essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'Art. 1891 del C.C.

ART.1.14 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

La Società rinuncia al diritto di recesso in caso di Sinistro.

ART.1.15 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI – VALIDITA' DELLE VARIAZIONI.

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti devono essere fatte con lettera Raccomandata, oppure mediante PEC (posta elettronica certificata) alla Società, o all' Agenzia o al Broker.

Qualunque modifica del contratto non è valida se non risulta da atto sottoscritto dalle parti.

ART.1.16 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI (LEGGE N. 136/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE)

La Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art 3 della legge n.136/2010 e successive modifiche impegnandosi ad effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto attraverso un conto corrente dedicato, anche in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

SEZIONE II – INCENDIO

La Società prende atto che il Contraente intende assicurare con la presente polizza tutto quanto costituisce il patrimonio immobiliare e mobiliare esclusi i terreni, che a qualsiasi titolo possiede, gestisce o ha in uso, qualunque ne sia la destinazione o l'utilizzo caso di sinistro, qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite di cui al certificato di assicurazione, ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita Contenuto. Si precisa che per quanto riguarda l'identificazione e l'ubicazione degli enti, nonché la determinazione dei cespiti assicurati, si conviene di far riferimento alla documentazione tecnico-amministrativa degli uffici preposti della Contraente, la quale si impegna ad esibirli, a richiesta della Società Assicuratrice.

SCHEDA TECNICA

PARTITE	SOMME DA ASSICURARE
1) Fabbricato	
2) Rischio Locativo	
3) Contenuto	
4) Ricorso Terzi	
5) Spese di demolizione e sgombero	
6) Oggetti d'arte	
7) Varie	

UBICAZIONE DEL RISCHIO

Sono da considerarsi comprese nell'Ubicazione del Rischio tutte le ubicazioni varie nell'ambito del complesso dei Fabbricati nella disponibilità del Contraente.

Per sinistri riferiti alle garanzie sottoindicate sono applicabili gli scoperti e/o le franchigie ed i limiti di indennizzo ivi indicati.

EVENTI/GARANZIE	FRANCHIGIE E SCOPERTI per sinistro e per anno	LIMITI DI INDENNIZZO
Fenomeno elettrico ed elettronico	€ 250,00	€. 50.000,00 a P.R.A.
Maggiori Costi		€ 100.000,00
Ricorso Terzi da incendio		Massimale assicurato
Ricorso terzi interruzioni di attività	10% Minimo € 1.000,00	€ 250.000,00
Mancato godimento e/o utilizzo di locali e impianti		15% dell'indennizzo complessivo liquidabile Max. € 50.000,00 per sinistro
Cose assicurabili a condizioni speciali		€. 25.000,00
Enti presso terzi / Enti all'aperto		20% somma assicurata partita 3 per sinistro e anno 10% somma assicurata partita 6 per sinistro e anno
Beni Trasportati		30% somma assicurata partita 3 per sinistro e per anno 15 % somma assicurata partita 6 per sinistro e per anno

Rimozione e ricollocamento enti indenni	€ 500,00	€ 300.000,00
Furto di fissi e infissi		€ 3.000,00
Spese peritali		10% dell'indennizzo max. €. 50.000,00
Onorari professionisti		10% dell'indennizzo max. €. 30.000,00
Differenziale storico artistico		€ 1.000.000,00
Opere Di Fondazione	€ 1.500,00	€ 300.000,00 per sinistro
Interruzione sospensione attività totale e/o parziale		€. 250.000,00 per sinistro
Eventi sociopolitici	Scoperto 10% minimo € 1.000,00	70% della somma assicurata
Eventi atmosferici	Scoperto 10% minimo € 1.000,00	70% della somma assicurata
Sovra carico da Neve	Scoperto 10% min. € 5.000,00 per singolo fabbricato	50% del valore di ricostruzione a nuovo di ciascun fabbricato assicurato e relativo contenuto, con il limite in aggregato per sinistro e per anno di € 1.000.000,00
Gelo	€ 500,00	€ 50.000,00
Rigurgiti di fognature	€ 500,00	€.100.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Danni da Acqua	€ 250,00	€.100.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Spese di ricerca e riparazione Guasti da acqua condotta	€ 250,00	€ 30.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Dispersione liquidi	€ 500,00	€.100.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Rottura di vetri e cristalli	€ 150,00	€. 5.000,00 per lastra, con il max.€. 30.000,00 per sinistro e anno assicurativo A Primo Rischio Assoluto
Terremoto	Scoperto 10% minimo € 15.000,00 per singolo fabbricato	50% del valore di ricostruzione a nuovo di ciascun fabbricato assicurato e relativo contenuto, con il limite in aggregato per sinistro e per anno di € 1.000.000,00
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	Scoperto 10% minimo € 15.000,00 per singolo fabbricato	50% del valore di ricostruzione a nuovo di ciascun fabbricato assicurato e relativo contenuto, con il limite in aggregato per sinistro e per anno di € 1.000.000,00

ART.2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

- La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei costi necessari a ricostruire, riparare o sostituire gli Enti assicurati distrutti o danneggiati da:
- Incendio, fulmine, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosivi. Qualora tuttavia l'ordigno esplosivo fosse un residuo bellico la cui esistenza non fosse conosciuta dall'assicurato o dal Contraente, si conviene che i danni provocati dalla sua esplosione si intendono ricompresi in garanzia;
- Caduta di aeromobili, oggetti orbitanti, corpi celesti, loro parti e cose da essi trasportate;
- Acqua condotta e liquidi condotti in genere a seguito di guasto, intasamento, traboccamento, rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici di riscaldamento e condizionamento, e simili, al servizio di fabbricati e/o delle attività descritte in polizza;
- Rigurgito acque di scarico e fognature;
- Implosione;
- Bang sonico determinato dal superamento, da parte di aeromobili, del muro del suono;
- Urto di veicoli stradali non appartenenti all'assicurato né al suo servizio, in transito, sosta o fermata sulla pubblica via od in aree private di proprietà dell'assicurato o di terzi;
- Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli Enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- Rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

La Società indennizza altresì:

- I danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, derivanti da mancata o da anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti di cui agli eventi di cui sopra che abbaino colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 40 metri da esse.
- I guasti arrecati per ordine delle Autorità allo scopo di impedire e/o arrestare qualsiasi evento dannoso coperto dalla presente polizza.
- Le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termine di polizza, fermo quanto previsto dall' Art. 2.65.

ART.2.2 – ESCLUSIONI

La Società non è obbligata ad indennizzare i danni causati da:

- a) atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi sommosse, occupazione militare, invasione, provvedimenti di qualsiasi governo e d Autorità anche locale, di diritto e di fatto;
- b) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) dolo del contraente e dell'Assicurato; la colpa grave dei già menzionati, invece, non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri;
- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni e maremoti
- e) danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto previsto espressamente incluso in garanzia nella presente polizza;
- f) messa in esecuzione di ordinanze dell'Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalla garanzia spese di demolizione e sgombero

- g) uno scoppio che si sia verificato alle sole parti usurate, corrose o difettose, degli apparecchi e degli impianti;
- h) furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabile ad ammanchi di qualsiasi genere delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) circolazione dei mezzi iscritti al P.R.A.

ART.2.3 - RISCHIO LOCATIVO

Nei casi di responsabilità dell'Assicurato la Società risponde dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza nei locali tenuti in locazione dall'Assicurato, che non siano già assicurati nella partita Fabbricati, sino alla concorrenza della somma assicurata alla partita 2).

ART.2.4 - RICORSO TERZI

La Società, senza applicazione della regola proporzionale, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza di quanto previsto nella partita 4), delle somme che esso sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni indennizzabili a termini di polizza cagionati ai beni mobili ed immobili di vicini, inquilini e/o locatari, nonché a qualsiasi altra proprietà di terzi. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza di € 250.000,00 per ogni sinistro. L'assicurazione comprende anche i danni a beni e cose che l'Assicurato abbia in consegna, o custodia, o deposito, o detenga a qualsiasi titolo, compresi gli effetti personali, gli oggetti, gli indumenti, gli automezzi, cicli e motocicli, siano essi di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato quanto di Terzi, nonché i mezzi di trasporto sotto carico/scarico, compresi quelli in sosta negli stabilimenti dell'Assicurato, unitamente alle cose trasportate sugli stessi automezzi. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Esso, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità, senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolga l'attività inerente all'assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'assicurato stesso.

ART.2.5 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Società, senza applicazione della regola proporzionale, si obbliga ad indennizzare, in aumento a quanto previsto dalle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio", le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, trattare, stoccare e smaltire al più vicino scarico autorizzato i residui del sinistro sino alla concorrenza della ulteriore somma assicurata a questo titolo con apposita partita 5).

ART.2.6 - OGGETTI D'ARTE

La Società, senza applicazione della regola proporzionale, per quanto riguarda gli "oggetti d'arte": quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo, risponde nei limiti della somma assicurata alla partita 6).

ART.2.7 - TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così

effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART.2.8 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti informazioni ed indicazioni.

ART.2.9 - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dal contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa, non possono essere esercitati che dal contraente. L'indennità che a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro, che colpisca beni sia di terzi che del contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, la Società effettuerà il pagamento del danno fermo quant'altro previsto dalla presente polizza a ciascun avente diritto.

ART.2.10 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Si conviene tra le parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistessero o venissero in seguito stipulate altre polizze, direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge, art. 1910 C.C. Si esonera il contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società da polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza

ART.2.11 - VALORE A NUOVO

Premesso che per "valore a nuovo" si intende il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per qualità, rendimento e funzionalità anche estetica, resta convenuto che l'assicurazione degli enti descritti nelle definizioni di "Contenuto", è stipulata in base al suddetto valore a nuovo e pertanto in caso di sinistro l'ammontare del danno verrà determinato senza l'applicazione del deprezzamento stabilito in relazione allo stato d'uso.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE E/O PARTICOLARI

Le Condizioni Generali di Assicurazione e più precisamente Sezione II Incendio sono da intendersi derogate e/o integrate dalle seguenti garanzie aggiuntive e/o particolari:

ART.2.12 - AUTOCOMBUSTIONE SENZA FIAMMA

L'assicurazione è estesa ai danni direttamente causati alle cose assicurate da autocombustione (combustione spontanea) senza fiamma.

ART.2.13 – IMPLOSIONE

La Società risponde dei danni derivanti da "implosione" agli enti assicurati alle partite tutte. Sono esclusi i danni agli apparecchi e agli impianti nei quali si sia verificata l'implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto materiale.

ART.2.14 - FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICO

La Società si obbliga ad indennizzare i danni alle macchine, apparecchi, impianti e circuiti elettrici ed elettronici per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e/o scoppio. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Fenomeno elettrico ed elettronico.

ART.2.15 - ROVINA DI ASCENSORI E MONTACARICHI

La Società risarcisce i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

ART.2.16 - MAGGIORI COSTI

In caso di danno a fabbricati e/ o al contenuto per eventi coperti dalla polizza, ove l'assicurato dovesse mantenere in funzione servizi (anche di pubblica utilità) che si svolgono nel luogo colpito dal sinistro. La Società si obbliga ad indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- uso di macchine e impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti
- installazione temporanee di telefono, telex, ecc.
- noleggio attrezzatura
- affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Maggiori costi.

ART.2.17 - DANNI CONSEGUENZIALI

La Società risarcisce i danni materiali e i deterioramenti in genere agli enti assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prevista l'assicurazione, ma subito "in conseguenza" di questi eventi.

ART.2.18 - MANCATO GODIMENTO E/O UTILIZZO LOCALI E IMPIANTI

La Società risarcisce il mancato godimento dei locali e/o il mancato utilizzo degli impianti. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Mancato godimento e/o utilizzo locali e impianti.

ART.2.19 - ABROGAZIONE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Le dichiarazioni del Contraente prestampate in polizza s'intendono integralmente abrogate e prive di valore ai sensi degli art.1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

ART.2.20 - INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI

La Società dà e prende atto che possono esistere infiammabili e/o merci speciali nelle quantità necessarie all'attività svolta.

ART.2.21 - COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

La Società, senza applicazione della regola proporzionale, risarcisce i danni subiti da:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;

Relativamente alle cose di cui al precedente punto, la Società risarcisce oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, il costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico; l'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite, e comunque sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di tre mesi dal sinistro. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Cose assicurabili a condizioni speciali.

ART.2.22 - ESPLOSIONE E SCOPPI INTERNI

La Società risponde dei danni materiali diretti cagionati agli enti assicurati, da esplosioni o scoppi verificatisi per cause indipendenti dall'attività dichiarata in polizza.

ART.2.23 - ENTI PRESSO TERZI E/O ALL'APERTO

La Società prende atto che gli enti garantiti alla partita 3) e alla partita 6), si intendono assicurati in ubicazione diversa da quella dichiarata anche se posti all'aperto, e se nell'ambito della sede operativa o di pertinenza del Contraente, anche se posti all'aperto. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Enti presso terzi e/o all'aperto.

ART.2.24 - COSE DEL PERSONALE NELL'AMBITO DELLE SEDI DELL'ENTE

Nella garanzia prestata si intendono comprese le cose del personale dipendente dell'Assicurato che si trovino nelle sedi dell'Ente.

ART.2.25 - RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO ENTI INDENNI

La Società risarcisce, a seguito di sinistro indennizzabile, i costi per la rimozione, ricovero ed il ricollocamento degli enti indenni. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Rimozione e ricollocamento enti indenni

ART.2.26 - PARIFICAZIONE DANNI DA INCENDIO

Fermo quanto stabilito dalle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio", sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

ART.2.27 - MODIFICHE DEL RISCHIO

Ogni opera di modificazione o di ampliamento apportata agli edifici ed impianti assicurati, si intende, a priori, compresa nell'assicurazione senza obbligo di alcuna denuncia o verifica in quanto però detta opera, non comporti un mutamento della natura del rischio in polizza considerato.

ART.2.28 - AUMENTI DELLE SOMME ASSICURATE

In caso di aumenti delle somme assicurate, che si dovessero verificare durante la validità della polizza, la società s'impegna a praticare tassi di premio non superiori a quelli in corso, purché non si verifichino aggravamenti di rischio.

ART.2.29 - DIMINUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

È in facoltà dell'Assicurato di domandare, mediante lettera raccomandata, la riduzione delle somme assicurate.

La riduzione avrà effetto immediato e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio anticipata e non goduta, con la sola esclusione delle imposte.

ART.2.30 - DEROGA AL SINGOLO RISCHIO

Sono considerati come costituenti un unico rischio i beni assicurati in polizza, anche nelle sedi distaccate dell'Istituto in città o in provincia.

ART.2.31 - LOCALI NON GESTITI DALL'ASSICURATO

Si conviene tra le parti che, limitatamente ai locali non gestiti dall'Assicurato, sui quali egli non esercita controllo, che la presente polizza, non potrà essere invalidata o menomata, anche solo parzialmente, in seguito a eventuali inadempimenti di una o più disposizioni in essa contenuta.

ART.2.32 - BENI TRASPORTATI

La Società prende atto che beni assicurati alle partite 3) Contenuto e 6) Oggetti d'arte, possono essere trasportati in occasione di convegni o congressi organizzati. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Beni trasportati.

ART.2.33 - CIRCOSTANZE ESTERNE

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società circostanze aggravanti il rischio, quando le stesse si verifichino per fatti altrui ed al di fuori del rischio assicurato.

ART.2.34 - FURTO DI FISSI E INFISSI

La Società risarcisce il furto di fissi od i guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi di pertinenza del fabbricato. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Furto di fissi e infissi.

ART.2.35 – MACCHINARI IN LEASING

Premesso che nei beni oggetto di copertura possono esistere macchinari e/o attrezzature o altri enti in "Leasing" o forme similari di locazione e/o uso, già coperte di garanzia assicurativa da altre Società, di comune accordo tra le Parti si conviene quanto segue:

- a) qualora la somma assicurata con dette coperture fosse insufficiente, la Società concorrerà al pagamento dell'indennizzo per la parte eventualmente scoperta (fermi restando franchigie e/o scoperti);
- b) la Società risarcirà totalmente i danni materiali e diretti conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza, ma non previsti dalla copertura suddetta;
- c) si intendono invece esclusi dalla presente polizza macchinari e/o attrezzature integralmente già assicurate.

ART.2.36 - ACCETTAZIONE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

La Società dichiara di aver preso visione del rischio e che al momento della stipulazione del contratto le erano note tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio, come risulta specificato dalla descrizione della presente polizza, a meno che qualcuna sia stata dolosamente taciuta. Resta però l'obbligo all'Assicurato di comunicare alla Società ogni mutamento di rischio, fermo quant'altro disposto.

ART.2.37 - SPESE PERITALI

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al dispositivo delle norme che regolano l'assicurazione nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito in caso di perizia collegiale. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Spese peritali. Questa garanzia viene prestata a primo rischio assoluto.

ART. 2.38 - ONORARI PROFESSIONISTI

La Società rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari che lo stesso dovrà eventualmente pagare, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, ad architetti, ingegneri, progettisti, consulenti e professionisti in genere allo scopo di reintegrare le perdite subite. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Onorari professionisti.

ART.2.39 - ORDINANZE DELL'AUTORITA' / ONERI DI RICOSTRUZIONE

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza la Società risarcisce:

- a) le maggiori spese che dovessero rendersi necessarie ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere, nella stessa ubicazione o in altra;
- b) le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento, anche in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli la riparazione e/o costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocazione.

L'indennizzo dei danni subiti dai beni assicurati con la presente condizione particolare verrà effettuato senza l'applicazione di quanto previsto dalle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio", in merito all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice civile.

ART.2.40 - COPERTURA AUTOMATICA

È in facoltà dell'Assicurato di modificare il complesso degli enti assicurati aggiungendo, se del caso, anche nuovi fabbricati e impianti che resteranno compresi nel valore assicurato senza che l'Assicurato stesso sia obbligato a darne preavviso alla Compagnia. La Società sarà quindi tenuta ad indennizzare l'eventuale sinistro cagionato o subito dall'ente non segnalato. Di conseguenza

i capitali previsti in garanzia alle partite 1 e 2 vengono indicati in via preventiva e saranno soggetti a conguaglio al termine di ogni annualità assicurativa per gli importi che risulteranno in aumento fino ad un massimo del 10% delle rispettive somme assicurate. Limitatamente alle partite di cui sopra, separatamente considerate, la Società si impegna quindi a ritenere garantito un ulteriore capitale pari al 10% per cui il disposto delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio", troverà applicazione soltanto se il valore effettivo ecceda, al momento del sinistro, il capitale così maggiorato. L'Assicurato/Contraente s'impegna a comunicare entro i 60 giorni immediatamente successivi al termine di ogni annualità assicurativa il periodo e l'ammontare degli aumenti verificatisi e a corrispondere il premio relativo al nuovo ente garantito.

ART.2.41 - DIFFERENZIALE STORICO – ARTISTICO

Nella somma assicurata per la partita 6, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possono subire a seguito di sinistro risarcibile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese, competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio alla Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico. La presente garanzia viene prestata in deroga totale dell'art. 1907 Codice civile e quindi senza l'applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza di quanto previsto in polizza. In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Soprintendenza ai beni storici e culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato cui verrà dato formale incarico di perito comune. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Differenziale storico artistico.

ART.2.42 - OPERE DI FONDAZIONE

La Società, senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C., risponde in aggiunta all'indennizzo calcolato in base all'Art. 6 Sezione VI, della presente polizza delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno indennizzabile ai termini della presente polizza, ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:

- mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità dell'assicurato
- leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione op riparazione dei fabbricati, anche nel caso di costruzione su altra area del territorio nazionale

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Opere Di Fondazione.

ART.2.43 - INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE DI ATTIVITA'

L'Assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Interruzione e/o sospensione di attività.

EVENTI SPECIALI

Le Condizioni Generali di Assicurazione e più precisamente la Sezione II Incendio sono da intendersi integrate dalle seguenti estensioni di garanzia

ART. 2.44 - EVENTI SOCIO-POLITICI

La Società si obbliga ad indennizzare l'assicurato dei costi necessari per ricostruire o riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati dai seguenti eventi:

- scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio

La società risponde:

1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio causati da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolare, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
2. degli altri danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati e causati da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari, sommosse e che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

Qualora le persone di cui sopra occupino i fabbricati per oltre 15 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà i danni di cui al presente punto 2, anche se verificatisi durante il suddetto periodo, a meno che l'assicurato non si sia adoperato presso le autorità competenti per ottenere lo sgombero del fabbricato. La società indennizza altresì i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 40 metri da esse, nonché i danni causati da mancata o da anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica o da condizionamento o di refrigerazione purché conseguente ad evento indennizzabile in base al presente articolo. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Eventi sociopolitici.

ART.2.45 - EVENTI ATMOSFERICI

La Società risponde dei danni materiali diretti agli enti assicurati, compresi recinti, cancelli, nonché attrezzature, impianti e merci posti sotto tettoie in sosta temporanea, da: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere compresi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia. La Società risponde dei danni da bagna mento che si verniciassero all'interno dei fabbricati sempre che siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocati al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione.

La Società non risponde:

- a) dei danni da inondazioni, alluvioni, allagamenti conseguenti a fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, formazione di ruscelli, accumuli di acqua ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine o trombe d'aria;
- b) dei danni causati da: cedimenti o franamenti del terreno, ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine o trombe d'aria
- c) dei danni subiti da enti all'aperto non per naturale destinazione, baracche di legno e plastica,
- d) dei danni subiti da insegne o consimili installazioni esterne;

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Eventi atmosferici.

ART.2.46 – GELO

La Società risponde dei danni da gelo che provochi la rottura degli impianti idrici, igienici, tecnologici e loro serbatoi, nonché tubazioni in genere al servizio dei fabbricati assicurati purché essi siano regolarmente riscaldati. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Gelo.

ART.2.47 - RIGURGITO DI FOGNATURE

La Società risponde dei danni causati dal rigurgito della Rete fognaria facente parte degli impianti di pertinenza dei fabbricati assicurati. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Rete Fognaria.

ART. 2.48 DANNI DA ACQUA

La Società risponde dei danni cagionati agli enti assicurati da:

- a) fuoriuscita dell'acqua proveniente dalle condutture d'acqua installate nell'interno degli stabili, quali condutture d'adduzione e di scarico, installazioni di servizio, impianti di condizionamento o tecnologici e loro serbatoi nonché altre installazioni idrauliche collegate a condotte d'acqua, senza far differenza se queste dispersioni d'acqua provengano da rotture, difetto, ingorgo, traboccamento, gelo (questa a condizione che siano svuotate le tubazioni e il fabbricato sia normalmente riscaldato durante il periodo invernale), negligenza o malevolenza di altre persone;
- b) acqua piovana, o proveniente dal fondersi del ghiaccio o della neve accumulatasi sul fabbricato, penetrata all'interno del fabbricato stesso in conseguenza di rottura, ingorgo, traboccamento delle grondaie o delle condutture di scarico. Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

Sono esclusi dalla garanzia:

- i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali, od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
- i danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie
- i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazione di acqua dal terreno da gelo e da crollo per accumulo di neve

Sono inoltre esclusi i danni da acqua penetrata attraverso abbaini, lucernari e finestre aperti o attraverso aperture praticate nel tetto in dipendenza di lavori di trasformazione o riparazione. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Danni da acqua.

ART.2.49 - SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI DA ACQUA CONDOTTA

La Società in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di condizionamento nonché loro serbatoi indennizza:

- le spese sostenute per riparare o sostituire la tubazione e i relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta
- le spese necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato, ai fini della ricerca e riparazione del guasto. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Spese di ricerca e riparazione guasti da acqua condotta.

ART.2.50 - DISPERSIONE LIQUIDI

La Società risponde dei danni materiali e diretti agli enti assicurati da fuoriuscita di liquidi e fluidi di qualsiasi natura a causa di guasto o rottura accidentale di condutture p serbatoi fissi o mobili, anche se di proprietà di terzi. s'intende equiparato alla dispersione di liquidi anche l'accidentale colaggio e fuoriuscita dei fluidi. la Società risponde altresì dei danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione e relativi collaudi e prove. la Società non risponde dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura, od imperfetta tenuta strutturale dei serbatoi. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Dispersione Liquidi.

ART.2.51 - FUMO GAS E VAPORI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sviluppo di fumo, gas, vapori e/o esalazioni causato da un evento assicurato o da guasto improvviso ed accidentale degli impianti tecnologici a servizio dei fabbricati assicurati oppure quando tale evento abbia origine, comunque, dalle cose assicurate o da enti posti nelle vicinanze di esse.

ART.2.52 - URTO VEICOLI

Sono compresi i danni causati dall'urto di veicoli stradali non appartenenti all'assicurato né a suo servizio, in transito, sosta o fermata sulla pubblica via od in aree private di proprietà dell'assicurato o di terzi.

ART.2.53 - BANG SONICO

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da bang sonico determinato dal superamento da parte di aeromobili del muro del suono.

ART.2.54 - OGGETTI ORBITANTI E CORPI CELESTI

La Società risponde dei danni materiali diretti causati alle cose assicurate dalla caduta di veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di corpi celesti a qualsiasi causa dovuta.

ART.2.55 - ROTTURA DI VETRI E CRISTALLI

La Società si obbliga ad indennizzare l'assicurato dei danni materiali e diretti della rottura di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoli, ecc. all'interno o all'esterno dei fabbricati qualunque ne sia la causa. L'assicurazione non copre i danni:

- avvenuti in occasione di atti di guerra anche se civili, invasione, operazione militare, terremoti, eruzioni vulcaniche, fulmine, emanazioni di calore e radiazioni atomiche, a meno che l'Assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi;
- derivanti da crollo di fabbricato, di distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti sostegni o cornici, rimozioni delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- determinati od agevolati da dolo dell'Assicurato. Le rigature o segnature, le screpolature, e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di polizza.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Rottura vetri e cristalli.

EVENTI CATASTROFALI

Le Condizioni Generali di Assicurazione e più precisamente la Sezione II Incendio sono da intendersi integrate dalle seguenti estensioni di garanzia:

ART.2.56 – TERREMOTO

La società risponde dei danni materiali diretti, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto. Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, la Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni, proveniente da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto
- causati da eruzione vulcanica e da maremoto
- causati da mancanza o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina. Saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Terremoto. Le spese di demolizione e sgombero sono assicurate nell'ambito della somma assicurata a questo titolo specificata nell'Art. 2.5 Sezione II Incendio.

ART.2.57 - INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI

La società risponde dei danni materiali diretti arrecati agli Enti assicurati da inondazioni, alluvioni, allagamenti. La Società non risponde dei danni- causati da mareggiate, maree, maremoti, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione:

- causati da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione o allagamento sugli enti assicurati
- causati da franamento, cedimenti o smottamento del terreno,
- causati a enti mobili all'aperto,
- causati alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dai pavimenti

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti.

ART.2.58 - SOVRACCARICO DA NEVE

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti da sovraccarico di neve sui tetti e altre coperture e superfici esposte, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione. Sono compresi altresì i danni da caduta di oggetti, strutture o loro parti, alberi, rami, causati dal peso della neve. Nevischio, ghiaccio.

La Società non risarcisce i danni causati:

- da valanghe e slavine, gelo, ancorché conseguenti da evento coperto della presente estensione di garanzia
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia) e dal loro contenuto
- ai capannoni presso-statici e dal loro contenuto

- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati, in seguito a sovraccarico di neve sul tetto e/o altre coperture superficie esposte.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Sovraccarico da neve.

GESTIONE SINISTRI

ART.2.60 - OBBLIGO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza, darne avviso scritto al Broker oppure alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- d) conservare fino al verbale di accertamento del danno le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso, fino a liquidazione del danno senza aver, per questo, diritto ad indennizzo;
- e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali. Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività. Inoltre, trascorsi dieci giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

ART.2.61 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART.2.62 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o perito da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta di una delle Parti:
- b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; mentre quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART.2.63 - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il contraente ha adempiuto agli obblighi;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabili dei danni: La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

ART.2.64 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'assicurato avrà comunque il diritto nei termini di cui sopra la liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa. Se è stata aperta un'inchiesta da parte dell'Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante, il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caos di dolo da parte dell'assicurato o del Contraente. Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso all'anticipazione dell'importo convenuto se l'assicurato presenterà specifica fideiussione bancari o assicurativa per l'intero importo anticipato.

ART.2.65 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto dell'eventuale franchigia e/o scoperto.

ART.2.66 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Si conviene tra le parti che in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "Ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate determinato come segue:

- a) in caso di distruzione:

- per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area)
 - per la rete fognaria, acquedotto e la rete d'illuminazione pubblica oltre che il costo di ricostruzione di ricostruzione a nuovo, si intendono comprese le spese sostenute per scavi, sterri rinterri
 - per i beni mobili, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalente per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; per gli oggetti d'arte l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificato alla partita 3) alla partita 6)
- b) in caso di danno parziale:
- il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati
- c) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
- d) I lavori di "ricostruzione e rimpiazzo" (che possono essere eseguiti in altra sede ed in qualsiasi modo il Contraente ritenga confacente alle sue esigenze o richiesti da Enti preposti alla salvaguardia di fabbricati di valore storico o artistico, sempre che ogni variante non costituisca un aggravio di oneri per la Società) devono essere iniziati e condotti a termine con ragionevole sollecitudine
- e) La Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza
- f) Qualora il Contraente non intendesse far eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi dell'art. 1908 C.C.
- g) Per i danni derivanti dalla perdita di pigioni o rette l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.
- h) Per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro
- i) Per i danni agli archivi si stima il costo dei materiali su cui vengono riportate informazioni, nonché il costo di ricostruzione delle informazioni
- j) Per le opere d'arte parzialmente danneggiate, l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino, anche l'eventuale deprezzamento nei limiti del 25% del valore stimato dell'opera

Si conviene che qualora il valore assicurato di una o più partite colpite dal sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, è consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro

ART.2.67 - OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili nei reparti o delle ubicazioni danneggiati.

ART.2.68 - ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPOZIONALE

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo 2.67 risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. La presente norma non ha applicazione quando l'assicurazione sia prestata con perizia preventiva. Se detta perizia riguarda

solo parte degli enti assicurati la presente norma si applica per la parte restante. Se, in caso di sinistro, venisse accettata per una o più partite presa separatamente un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto dall'art. – Determinazione del danno e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; tale percentuale risultasse superata, il disposto del precedente comma resta interamente operante per l'eccedenza del predetto 20%, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata. Non si farà luogo in alcun caso all'applicazione della regola proporzionale, per sinistri nei quali l'indennizzo non superi la somma di euro 15.000,00.

ART.2.69 - ANTICIPI SUGLI INDENNIZZI

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che sia prevedibile un indennizzo complessivo di almeno € 50.000,00. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 500.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro l'Assicurato potrà, tuttavia, ottenere un solo anticipo sul supplemento spettante gli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

ART.2.70 - INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

Si conviene fra le parti che in caso di sinistro dietro richiesta del Contraente, sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

SEZIONE III - FURTO

La Società prende atto che il Contraente intende assicurare con la presente polizza tutto quanto costituisce il patrimonio per i danni materiali e diretti da perdita o danneggiamento delle cose oggetto della garanzia anche se di proprietà di terzi. In caso di sinistro, qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite di cui al certificato di assicurazione, ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita Contenuto.

SCHEDA TECNICA

PARTITE	SOMME DA ASSICURARE
1) Contenuto, Arredamento, Attrezzature, merci	
2) Denaro e Valori a) in medi di custodia (armadio corazzato e/o cassaforte) b) Fuori mezzi di custodia, limite denaro valori, preziosi € 2.000,00	
3) Portavalori	
4) Guasti Cagionati da Ladri	
5) Oggetti d'arte	
6) Varie	

Per sinistri riferiti alle garanzie sottoindicate sono applicabili gli scoperti e/o le franchigie ed i limiti di indennizzo ivi indicati.

Garanzie	Franchigie/Scoperti Per sinistro	Limiti di indennizzo
Rapina / Estorsione	€ 200,00	€ 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
Furto con destrezza	€ 200,00	€ 3.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
Garanzia Portavalori	€ 200,00	Somma assicurata
Enti presso terzi	€ 200,00	10% per sinistro ed anno assicurativo
Enti all'aperto	€ 200,00	€ 15.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
Guasti cagionati da ladri	€ 200,00	Somma assicurata
Spese peritali		€ 10.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
Oggetti d'arte	€ 500,00	Somma assicurata
Beni trasportati		Max 30% somma assicurata partita 1 per sinistro e anno assicurativo Max 15% somma assicurata partita 5 per sinistro e anno assicurativo
Beni ed indumenti del personale dipendente	€ 100,00	€ 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Mezzi di locomozione del personale dipendente	€ 200,00	€ 20.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Spese di recupero		10%
Insufficienza dei mezzi di chiusura	€ 200,00	

ART. 3.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante:
 - 1) rottura, scasso;
 - 2) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a) 1). Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

ART.3.2 – ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori;
- d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- e) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- f) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

ART.3.3 - TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART.3.4 - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dal contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa, non possono essere esercitati che dal contraente. L'indennità che a norma di quanto sopra, sarà stata

liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro, che colpisca bei sia di terzi che del contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, la Società effettuerà il pagamento del danno fermo quant'altro previsto dalla presente polizza a ciascun avente diritto.

ART.3.5 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Si conviene tra le parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistessero o venissero in seguito stipulate altre polizze, direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge, art. 1910 C.C. Si esonera il contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società da polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza

ART.3.6 - ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.)

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui alle Norme che regolano l'Assicurazione.

ART.3.7 - VALORE A NUOVO

Premesso che per "valore a nuovo" si intende il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per qualità, rendimento e funzionalità anche estetica, resta convenuto che l'assicurazione degli enti descritti nelle definizioni di "Contenuto, Arredamento, Attrezzature, Merci" è stipulata in base al suddetto valore a nuovo e pertanto in caso di sinistro l'ammontare del danno verrà determinato senza l'applicazione del deprezzamento stabilito in relazione allo stato d'uso.

ART.3.8 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

ART.3.9 - ACCETTAZIONE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

La Società dichiara di aver preso visione del rischio e che al momento della stipulazione del contratto le erano note tutte le circostanze determinanti per la valutazione dello stesso, come risulta specificato dalla descrizione della presente polizza, a meno che qualcuna sia stata dolosamente taciuta.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE E/O PARTICOLARI

Le Condizioni Generali di Assicurazione e più precisamente Sezione III Furto sono da intendersi derogate e/o integrate dalle seguenti garanzie aggiuntive e/o particolari:

ART.3.10 - RAPINA

Le garanzie sono estese alla rapina, estorsione, sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia, avvenuta nei locali indicati nel contratto, quand'anche le persone sulle quali

viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Rapina.

ART.3.11 - ESTORSIONE

L'assicurazione è estesa al caso in cui l'Assicurato o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante violenza o minaccia diretta alla loro persona od a quella di altri.

ART.3.12 - FURTO CON DESTREZZA

L'assicurazione è estesa anche al furto commesso con destrezza nell'interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Furto con destrezza.

ART.3.13 - GARANZIA PORTAVALORI

Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere, e fino alla concorrenza Partita 3), l'assicurazione è prestata anche contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);
- il furto e la rapina commessi sulla persona del contraente, dei suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai fornitori, ai Clienti o viceversa.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Portavalori.

ART.3.14 - ENTI PRESSO TERZI

La Società prende atto che gli enti garantiti alla partita n. 1) , s'intendono assicurati, per un valore non superiore al 10%, anche:

- presso terzi in ubicazione diversa da quella dichiarata;
- presso mostre e fiere nell'ambito del territorio della Comunità Europea

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Enti presso Terzi.

ART.3.15 - ENTI ALL'APERTO

S'intendono assicurati, nell'ambito dei fabbricati, delle sedi operative e di ogni altro impianto in cui il Contraente esplica la propria attività, gli enti garantiti anche se posti all'aperto. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Enti all'aperto.

ART.3.16 - GUASTI CAGIONATI DA LADRI

La garanzia si intende estesa ai guasti e agli atti vandalici cagionati dai ladri, agli enti assicurati nonché ai locali, loro pertinenze, compresi fissi, infissi ed impianti, in cui gli stessi Enti si trovino, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, sino alla concorrenza del massimale previsto nella partita 4; con l'applicazione della relativa franchigia. La garanzia è prestata con i limiti di

indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Guasti cagionati da ladri.

ART.3.17 - SPESE PERITALI

La Società si obbliga ad indennizzare fino alla concorrenza di €. 10.000,00 per sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato, per la nomina del perito di parte e del terzo perito. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Spese peritali.

ART.3.18 - OGGETTI D'ARTE

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto inerenti agli oggetti d'arte, anche se di proprietà di terzi. S'intendono per tali quadri, dipinti, mosaici, arazzi, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, libri vari, oggetti di antiquariato, statue, tappeti, mobili, cose aventi valore artistico. Si conviene fra le parti che il valore massimo risarcibile per singolo oggetto d'arte non sarà pari ad € 10.000,00. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Oggetti d'arte.

ART.3.19 - BENI TRASPORTATI

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da furto durante il trasporto dei beni assicurati alla Partita 1), e alla partita 5) in occasione di Convegni o Congressi organizzati. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Beni trasportati.

ART.3.20 - INDUMENTI, BENI E MEZZI DI LOCOMOZIONE DEL PERSONALE NELL'AMBITO DELLE SEDI DELL'ASSICURATO

Nella garanzia prestata con la partita n. 1) si intendono compresi i mezzi di locomozione, beni e indumenti del personale dipendente dell'Assicurato che si trovino nell'ambito delle sedi operative e relative pertinenze del Contraente, sempreché gli stessi non siano già garantiti con la polizza assicurativa dai rispettivi proprietari. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Indumenti, beni e mezzi di locomozione del personale.

ART.3.21 - SPESE DI RECUPERO

La garanzia viene estesa alle spese di recupero per ricovero, custodia o rientro della merce ritrovata. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Spese di recupero.

ART.3.22 - OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili nei reparti danneggiati.

ART.3.23 - FURTO IN OCCASIONE DI INCENDIO, EVENTI NATURALI E/O SOCIO-POLITICI

La copertura assicurativa è operante anche in caso di furto e/o rapina avvenuti a seguito di eventi naturali, quali terremoti, inondazioni, allagamenti e altri sconvolgimenti della natura, incendio, esplosioni e scoppi, eventi socio-politici, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, tumulti

popolari, ad esclusione di atti di guerra, di invasione, occupazione militare, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

ART.3.24 - FURTO DA PARTE DEI DIPENDENTI FUORI DALL'ORARIO DI LAVORO

La garanzia si estende anche nei casi in cui l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia un incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna ai locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

ART.3.25 - LOCALI GODUTI PROMISCUAMENTE DALL'ASSICURATO E DA TERZI

Qualora i locali contenenti cose assicurate siano goduti anche da Terzi, resta convenuto che si intendono parificati all'Assicurato od ai suoi dipendenti i Terzi suddetti ed i loro dipendenti.

ART.3.26 - DEROGA AL SINGOLO RISCHIO

Sono considerati come costituenti un unico rischio i beni assicurati in polizza, anche nelle sedi distaccate dell'Istituto in città o in provincia.

ART.3.27 - DIMINUZIONE DEI VALORI ASSICURATI

È in facoltà dell'Assicurato di domandare, mediante lettera raccomandata, la riduzione delle somme assicurate. La riduzione avrà effetto immediato e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta.

ART.3.28 - ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare altre eventuali assicurazioni in corso o che venissero stipulate dopo l'entrata in vigore del presente contratto.

ART.3.29 - INSUFFICIENZA DEI MEZZI DI CHIUSURA

La garanzia furto è prestata indipendentemente dalle misure di sicurezza e/o dai mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate. Se al momento del sinistro, i mezzi di chiusura fossero inferiori a quanto previsto in polizza, il danno sarà risarcito come da "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Insufficienza dei mezzi di chiusura.

ART.3.30 - FURTO CON SCASSO INTERNO

La copertura assicurativa è operante anche in caso di furto con scasso di porte, armadi, cassetti vari all'interno dell'Istituto anche in assenza di violazioni delle difese esterne.

ART.3.31 - REINTEGRO AUTOMATICO IN CASO DI SINISTRO

Di comune accordo fra le parti si conviene che, in caso di sinistro, il capitale assicurato alle partite tutte si intende, con effetto dalle ore 24 del giorno in cui si è verificato il sinistro, reintegrato di un importo uguale a quello del danno risarcibile a termini di polizza, fermo l'obbligo per l'Assicurato di versare il corrispondente rateo di premio entro 30 giorni dalla data della relativa appendice

GESTIONE SINISTRI

ART.3.32 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di furto o di tentativo di furto o comunque evento che possa configurarsi come sinistro contemplato dalla presente polizza l'Assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società entro 10 giorni lavorativi da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo.
- b) fornire alla Società, non appena possibile una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

Le spese sostenute a questo scopo dall'Assicurato sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'Assicurato che dolosamente non adempie, in tutto o in parte, agli obblighi di cui sopra, perde il diritto all'indennizzo. Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere, in tutto o in parte, gli obblighi di cui sopra, la Società ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

ART.3.33 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART.3.34 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART.3.35 - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;

- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese;

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure della maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Tali risultati sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabili dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART.3.36 - PAGAMENTO DELL' INDENNIZZO

Il risarcimento viene pagato entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché siano trascorsi 30 giorni dalla data di denuncia del sinistro e non sia stata fatta opposizione. Se il pagamento è impedito a norma di legge da un atto notificato alla Società in qualunque momento, oppure dal fatto che l'Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare validamente quietanza, a carico della Società non decorrono interessi a partire dalla data del fatto impeditivo. La Società si impegna a liquidare le indennità dovute a seguito di sinistro, anche in pendenza di istruttoria penale, con la sola esclusione del caso di dolo del legale rappresentante del Contraente.

ART.3.37 – LIMITE MASSIO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto dell'eventuale franchigia e/o scoperto.

ART.3.38 – VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

L' ammontare del danno è dato dalla differenza fra i valori che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti separati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

ART.3.39 -CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO

L'Assicurato deve conservare, fintanto che la Società lo richieda, i residuati, le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere per tale titolo, diritto ad indennità. Egli deve dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del furto oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società o dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi. Deve infine, a richiesta della Società, presentare tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità pubblica in relazione al sinistro.

ART.3.40 - EFFETTI CAMBIARI

Per quanto riguarda gli effetti cambiari rimane stabilito che:

- a) l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria
- b) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

- c) la Società, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- d) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;

ART.3.41 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto

SEZIONE IV - ELETTRONICA

La Società prende atto che il Contraente intende assicurare con la presente polizza tutto quanto costituisce il patrimonio per i danni materiali e diretti da perdita o danneggiamento delle cose oggetto della garanzia anche se di proprietà di terzi. In caso di sinistro, qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite di cui al certificato di assicurazione, ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita Apparecchiature Elettroniche.

Si assicurano

- 1) Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezioni dati, personal computer, comprensivi di video e stampanti, modem, scanner, minielaboratori, macchine da scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, conduttori esterni ed altre macchine o strumenti elettronici in uso all'assicurato. Per l'identificazione dei beni assicurati oggetto della presente garanzia, farà fede il Libro dei Cespiti dell'Istituto e/o inventario. La copertura deve intendersi estesa agli apparecchi mobili di proprietà od in uso di terzi non rientranti nel libro cespiti e/o inventario dell'Istituto scolastico, purché gli stessi siano usati esclusivamente per scopi didattici.
- 2) I costi e le spese per la ricerca del danno, ricostituzione dati e programmi perduti o alterati, ivi compresi:
 - maggiori costi per la prosecuzione dell'attività quali ad esempio: uso d'impianto o apparecchi sostitutivi, servizio di terzi, ecc.
 - aumenti dei costi di esercizio conseguenti alla prosecuzione dell'attività quale ad esempio: diversa organizzazione o applicazione di metodi lavorativi alternativi, ecc.

SCHEDA TECNICA

PARTITE	SOMME DA ASSICURARE
1) Apparecchiature Elettroniche	
2) Apparecchiature Elettroniche Mobili	
3) Supporto dati – Ricostruzione Archivi	
4) Maggiori costi	

Per sinistri riferiti alle garanzie sottoindicate sono applicabili gli scoperti e/o le franchigie ed i limiti di indennizzo ivi indicati.

Garanzie	Franchigie/Scoperti per sinistro	Limiti di indennizzo
Apparecchiature Elettroniche		Somma assicurata
Impianti ed apparecchi ad impiego mobile	10% per sinistro minimo di € 100,00	Somma assicurata
Supporti dati – ricostituzione Archivi	10%, per sinistro minimo di € 100,00	Somma assicurata
Maggiori costi	€ 500,00	Somma assicurata
Spese di demolizione e sgombero		€ 5.000,00 per sinistro
Onorari Periti/Consulenti		10% dell'indennizzo, col massimo di € 5.000,00
Beni trasportati e/o presso terzi		€ 5.000,00
Danni indiretti e forfetari	€ 500,00	20% della somma assicurata
Eventi atmosferici	€ 200,00	70% della somma assicurata
Eventi sociopolitici	€ 200,00	70% della somma assicurata
Danni da acqua	€ 150,00	70% della somma assicurata
Fenomeno elettrico	€ 100,00	€ 50.000,00 a P.R.A. per sinistro e anno assicurativo

ART.4.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

- a) La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
- b) La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato delle perdite e/o danni che colpiscano gli archivi mentre gli archivi stessi:
 - 1) si trovano nel luogo indicato in polizza;
 - 2) si trovano in un altro impianto per l'elaborazione dei dati (compreso il trasporto da o per il luogo indicato in polizza) a seguito di un danno compreso fra quelli assicurati al precedente punto a) che abbia colpito l'impianto per l'elaborazione dei dati assicurato e ne impedisca l'uso.
- c) La Società si obbliga a risarcire i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato e incorsi durante il Periodo di Indennizzo per ridurre al minimo l'interruzione o la riduzione dell'attività svolta dall'Assicurato nel luogo indicato in polizza a seguito di perdite e/o danni agli enti assicurati o agli archivi.

ART.4.2 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
- b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni previste per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;

- g) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- h) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- i) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
- l) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica e edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- m) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
- n) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

ART.4.3 - IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE

Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile sono assicurati anche durante l'impiego al di fuori del luogo di installazione e durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio nazionale, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Impianti ed apparecchi ad impiego mobile.

ART.4.4 - SUPPORTI DI DATI - RICOSTITUZIONE ARCHIVI

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, entro la somma assicurata alla specifica partita, dei danni materiali e diretti causati a nastri, a dischi magnetici o ad altri supporti di dati. In caso di sinistro la Società rimborsa i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostituzione degli archivi ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, la Società rimborsa le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione. La Società non rimborsa i costi derivanti da perdita od alterazione di dati senza danni materiali e diretti a supporti nonché i costi derivanti da centinatura per svista. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Supporti di dati – ricostituzione archivi.

ART.4.5 - MAGGIORI COSTI

In caso di sinistro, indennizzabile a termini della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, entro la somma assicurata alla specifica partita, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- c) prestazioni di servizi da terzi.

La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- a) limitazioni dell'attività e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- b) eventuali indisponibilità dei mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentino o provochino ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio specificato nell'apposito elenco.

La Società sarà tenuta a corrispondere un indennizzo giornaliero massimo di € 500,00; detta garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale. Il periodo di indennizzo, per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata di 50 giorni. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Maggiori Costi.

ART.4.6 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Società si obbliga ad indennizzare le spese necessarie per demolire, stoccare, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico autorizzato i residui del sinistro. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Spese di demolizione e sgombero.

ART.4.7 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART.4.8 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART.4.9 - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dal contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa, non possono essere esercitati che dal contraente. L'indennità che a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro, che colpisca beni sia di terzi che del contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, la Società effettuerà il pagamento del danno fermo quant'altro previsto dalla presente polizza a ciascun avente diritto.

ART.4.10 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Si conviene tra le parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistessero o venissero in seguito stipulate altre polizze, direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge, art. 1910 C.C. Si esonera il contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società da polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

ART.4.11 - VALORE A NUOVO

Premesso che per "valore a nuovo" si intende il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per qualità, rendimento e funzionalità anche estetica, resta convenuto che l'assicurazione degli enti descritti nelle definizioni di "Contenuto", è stipulata in base al suddetto valore a nuovo e pertanto in caso di sinistro l'ammontare del danno verrà determinato senza l'applicazione del deprezzamento stabilito in relazione allo stato d'uso.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE E/O PARTICOLARI

Le Condizioni Generali di Assicurazione e più precisamente Sezione IV Elettronica sono da intendersi derogate e/o integrate dalle seguenti garanzie aggiuntive e/o particolari:

ART.4.12- ONORARI DEI PERITI/CONSULENTI

La Società rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari che lo stesso dovrà eventualmente pagare, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, a consulenti e professionisti in genere allo scopo di reintegrare le perdite subite.

La Società rimborserà altresì all'Assicurato le spese di perizia eventualmente dallo stesso sostenute per il perito di parte, nonché per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale.

Questa garanzia viene prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui alle Norme che regolano l'assicurazione, fino alla concorrenza della somma sopraindicata.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Onorari dei periti/consulenti.

ART.4.13 - BENI TRASPORTATI E/O PRESSO TERZI

La Società si obbliga a indennizzare danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, che vengano trasportate (con qualsiasi mezzo) o si trovino per motivi didattici fuori dai locali scolastici, con l'estensione contro furti e/o scippi subiti a bordo di autoveicoli.

ART.4.14 - DETERMINAZIONE DEI DANNI RISARCIBILI

La società in caso di sinistro risarcisce il costo di rimpiazzo degli enti assicurati con altri nuovi oppure equivalenti, ivi comprese le spese di trasporto, imballaggio, montaggio e fiscali, sempre nell'ambito della somma assicurata. Qualora il costruttore abbia cessato la fabbricazione

dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo non sia più disponibile o non siano disponibili i pezzi di ricambio, la Società risarcirà, sempre nell'ambito della somma assicurata, il costo di rimpiazzo con apparecchiature superiori per rendimento economico.

ART.4.15 - MODIFICHE DEL RISCHIO

Ogni opera di modificazione o di ampliamento apportata agli enti assicurati, si intende a priori compreso nell'assicurazione senza obbligo di alcuna denuncia o verifica in quanto però detta opera non comporti un mutamento della natura del rischio in polizza considerato.

ART.4.16 - SINISTRI PRECEDENTI

La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza non può essere invocato dalla Società come motivo di non indennizzabilità di un eventuale sinistro salvo il caso di manifesta mala fede.

ART.4.17 - DIMINUZIONE DEI VALORI ASSICURATI

È in facoltà dell'Assicurato di domandare, mediante lettera raccomandata, la riduzione delle somme assicurate.

La riduzione avrà effetto immediato e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta.

ART.4.18 - ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare altre eventuali assicurazioni in corso o che venissero stipulate dopo l'entrata in vigore del presente contratto.

ART.4.19 - ACCETTAZIONE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

La Società dichiara di aver preso visione del rischio e che al momento della stipulazione del contratto le erano note tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio, come risulta specificato dalla descrizione della presente polizza, a meno che qualcuna sia stata dolosamente taciuta.

Resta però l'obbligo all'Assicurato di comunicare alla Società ogni mutamento di rischio, fermo quant'altro disposto.

ART.4.20 - INCLUSIONI E/O SOSTITUZIONI

L'Assicurato ha la facoltà, nell'ambito dei capitali assicurati, di sostituire parti o interi impianti (purché dello stesso tipo) senza l'obbligo di comunicare l'elenco di tali variazioni o le nuove configurazioni in quanto faranno fede, in caso di sinistro, le evidenze amministrative dell'Assicurato per determinare in via analitica la composizione di ogni Partita assicurata.

Gli aumenti e le diminuzioni dei capitali assicurati a seguito di variazione di prezzo, di inclusione di nuovi macchinari od esclusioni, sono automaticamente coperti senza l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediata comunicazione.

Per tutte le nuove entrate e per la descrizione analitica degli enti assicurati faranno fede le evidenze amministrative dell'Assicurato.

ART.4.21 - PARIFICAZIONE DANNI

Sono parificati ai danni indennizzabili, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare il sinistro, nonché i costi per la rimozione ed il ricollocamento degli enti indenni.

ART.4.22 - DANNI INDIRETTI FORFETARI

Relativamente alla somma assicurata alla partita 1, la Società liquida, in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza un ulteriore 20% forfetario sul sinistro a favore dell'Assicurato, a titolo di indennizzo di danni e spese causate indirettamente dal sinistro.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Danni indiretti forfetari.

ART.4.23 - DEROGA AL SINGOLO RISCHIO

Sono considerati come costituenti un unico rischio i beni assicurati in polizza, anche nelle sedi distaccate dell'Istituto in città o in provincia.

ART.4.24 - DEROGA DENUNCIA AUTORITÀ GIUDIZIARIA

La Società assicuratrice rinuncia, in caso di sinistro, a richiedere all'assicurato la presentazione della denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia di quanto accaduto.

ART.4.25 - PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale.

EVENTI SPECIALI

Le Condizioni Generali di Assicurazione e più precisamente la Sezione IV Elettronica sono da intendersi integrate dalle seguenti estensioni di garanzia:

ART.4.26 - EVENTI ATMOSFERICI

La Società risponde dei danni:

- 1) materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria ed altre simili manifestazioni atmosferiche;
- 2) di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli enti di cui sopra. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Eventi atmosferici. La Società non risponde dei danni causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua;
 - cedimento o franamento del terreno;

ART.4.27 - EVENTI SOCIO-POLITICI

La Società risponde:

- a) dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da incendio, esplosione, furto, rapina e garanzie tutte previste in polizza verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse nonché di atti di terrorismo, di sabotaggio e atti vandalici e dolosi;
- b) degli altri danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da scioperanti o persone (anche a mezzo di ordigni esplosivi), dipendenti o no dell'Assicurato, che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. La

garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Eventi sociopolitici.

La Società non risponde dei danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare o di invasione;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo o dell'atomo o di radiazioni, provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali fenomeni) anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da incendio o altro evento risarcibile in base alla presente estensione di garanzia;
- c) determinati da dolo dell'Assicurato;
- d) di inondazioni o frane;
- e) di smarrimento, o imputabili ad ammanchi.

ART.4.28 - DANNI DA ACQUA

L'assicurazione copre i danni causati agli enti garantiti da:

- a) fuoriuscita dell'acqua proveniente dalle condutture d'acqua installate nell'interno dello stabile, quali condutture d'adduzione e di scarico, installazioni di servizio, impianti di condizionamento o tecnologici e loro serbatoi nonché altre installazioni idrauliche collegate a condotte d'acqua, senza far differenza se queste dispersioni d'acqua provengano da rotture, atti vandalici, difetto, ingorgo, traboccamento, gelo (questa a condizione che siano svuotate le tubazioni e il fabbricato sia normalmente riscaldato durante il periodo invernale), negligenza o malevolenza di altre persone;
- b) acqua piovana, o proveniente dal fondersi del ghiaccio o della neve accumulatasi sul fabbricato, penetrata all'interno del fabbricato stesso in conseguenza di rottura, ingorgo, traboccamento delle grondaie o delle condutture di scarico.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Danni da acqua. Sono esclusi dalla garanzia i danni da acqua penetrata attraverso abbaini, lucernari e finestre aperti o attraverso aperture praticate nel tetto in dipendenza di lavori di trasformazione o riparazione.

ART.4.29 - FUMO GAS E VAPORI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sviluppo di fumo, gas, vapori e/o esalazioni causato da un evento assicurato o da guasto improvviso ed accidentale degli impianti tecnologici a servizio dei fabbricati assicurati oppure quando tale evento abbia origine, comunque, dalle cose assicurate o da enti posti nelle vicinanze di esse.

ART.4.30 - URTO VEICOLI

Sono compresi i danni causati dall'urto di veicoli stradali non appartenenti all'assicurato né a suo servizio, in transito, sosta o fermata sulla pubblica via od in aree private di proprietà dell'assicurato o di terzi.

ART.4.31 - BANG SONICO

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da bang sonico determinato dal superamento da parte di aeromobili del muro del suono.

ART.4.32 - OGGETTI ORBITANTI E CORPI CELESTI

La Società risponde dei danni materiali diretti causati alle cose assicurate dalla caduta di veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di corpi celesti a qualsiasi causa dovuta.

ART.4.33 - FENOMENO ELETTRICO

La Società risponde dei danni che si manifestassero alle macchine, apparecchi, e circuiti costituenti impianti elettrici ed elettronici, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e/o scoppio. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti-Limiti di indennizzo" alla voce Fenomeno elettrico.

GESTIONE SINISTRI

ART.4.34 - OBBLIGO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza, darne avviso scritto al Broker oppure alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- d) conservare fino al verbale di accertamento del danno le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso, fino a liquidazione del danno senza aver, per questo, diritto ad indennizzo;
- e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società op dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o alte scritture che il Contraente sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività. Inoltre, trascorsi dieci giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

ART.4.35 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART.4.36 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o perito da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta di una delle Parti:
- b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; mentre quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART.4.37 - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il contraente ha adempiuto agli obblighi;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 4.36 lettera b) della presente Sezione i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni:

- La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
- I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

ART.4.38 - PAGAMENTO DELL' INDENNIZZO

Il risarcimento viene pagato entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che siano trascorsi 30 giorni dalla data di denuncia del sinistro e non sia stata fatta opposizione.

ART.4.39 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto dell'eventuale franchigia e/o scoperto.

ART.4.40 – VALORE DELLE COSE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:

- a) Nei casi di danno suscettibile di riparazione:
 1. si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
 2. si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite. L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A 1 defalcato dell'importo come ad A 2, a meno che la Società non si avvalga delle facoltà di cui all'art. 11 comma d), nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad A 1.
- b) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
 1. si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;
 2. si stima il valore ricavabile dai residui. L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B 1 defalcato dell'importo stimato come a B 2.

Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

 - a) i danni si siano verificati entro i due anni successivi a quello di costruzione;
 - b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
 - c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a) e b) ed almeno una delle condizioni del punto c) si applicano le norme che seguono:

 3. si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
 4. si stima il valore ricavabile dai residui.

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione o riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie previste nella scheda di adesione.

ART.4.41 - CONSERVAZIONE TRACCE E RESIDUI DEL SINISTRO

L'Assicurato, dopo aver denunciato il sinistro alla Compagnia assicuratrice, potrà modificare lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività; resta sempre l'obbligo alla conservazione delle tracce e dei residui del sinistro per almeno 30 giorni dalla denuncia del sinistro medesimo. Se il pagamento è impedito a norma di legge da un atto notificato alla Società in qualunque momento, oppure dal fatto che l'Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare validamente quietanza, a carico della Società non decorrono interessi a partire dalla data del fatto impeditivo.

La Società si impegna a liquidare le indennità dovute a seguito di sinistro, anche in pendenza di istruttoria penale, con la sola esclusione del caso di dolo del legale rappresentante del Contraente

PATTUZIONI CONTRATTUALI GENERALI

La normativa contrattuale è da intendersi derogata e/o integrata dalle seguenti pattuizioni:

- 1) Buona fede
- 2) Informazione sinistri
- 3) Forma delle comunicazioni del Contraente
- 4) Interpretazione della polizza
- 5) Rinuncia al diritto di Surroga
- 6) Dolo e Colpa grave
- 7) Coassicurazione e delega
- 8) Clausola Broker

Le Condizioni Generali di Assicurazione sono da intendersi derogate e/o integrate dalle seguenti pattuizioni:

1) BUONA FEDE

L'eventuale omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte del Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o comunque involontario, non pregiudica questa assicurazione.

2) INFORMAZIONE SINISTRI

La Società si impegna a fornire dettagliato e preciso resoconto dei sinistri denunciati, liquidati e/o riservati, con scadenza trimestrale.

3) FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Tutte le comunicazioni alle quali il contraente è tenuto devono essere fatte con lettera Raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata alla società oppure al Broker al quale il contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

4) INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Si conviene tra le parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'assicurato e al contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza; pertanto, l'eventuale discordanza tra le norme che regolano la polizza di assicurazione in generale, le norme che regolano le condizioni particolari, norme che regolano le gestioni dei sinistri, le disposizioni legislative in materia di e le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

5) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La Società assicuratrice rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del C.C. nei confronti dei dipendenti, utenti, fornitori e collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell'Assicurato nonché nei confronti di Associazioni, Patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il contraente per le sue attività od utilizzare suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza.

6) DOLO E COLPA GRAVE

La Società è obbligata anche se il sinistro è stato cagionato o agevolato con colpa grave dell'Assicurato, Contraente e/o loro rappresentanti legali, nonché con dolo e/o colpa grave di: dipendenti, collaboratori e/o persone delle quali il Contraente o l'Assicurato debba rispondere. Pertanto, la Società non potrà opporre al pagamento dell'indennizzo motivo alcuno derivante o connesso alle circostanze succitate.

7) COASSICURAZIONE E DELEGA

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile _____ all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile _____ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

8) CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto a **VERLINGUE SPA** - ai sensi del D. Lgs n. 209 del 7 settembre 2005 "Codice delle Assicurazioni Private" – Titolo IX – artt. 106 – 121 e successive modificazioni.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alle assicurazioni di lotti oggetto di gara avverranno tra il Contraente e la Società per il tramite della Spett. Verlingue Spa

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione delle presenti assicurazioni ivi compreso il pagamento dei premi, avverrà per il tramite del Broker incaricato.

La Compagnia Assicuratrice accetta l'intermediazione del Broker riconoscendogli provvigioni come da usi e consuetudini di mercato.